

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## 9.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
DE MEO: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604) .	117
PRESIDENTE . . . . .	117, 118, 119, 120, 124
ANGELINI . . . . .	118
BANDIERA . . . . .	119
BODRITO, <i>Relatore</i> . . . . .	117, 119
CERVONE . . . . .	118
DE MEO . . . . .	118, 119
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	118, 119, 120, 124
LUCCHESI . . . . .	119, 124
NAHOUM . . . . .	118, 119, 120, 124
NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	119
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare (1422) . . . . .	128
PRESIDENTE . . . . .	128
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	128
SOBRERO, <i>Relatore</i> . . . . .	128
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	129

La seduta comincia alle 10,15.

VAGHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge de Meo: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato de Meo: « Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare ».

L'onorevole Bodrito ha facoltà di svolgere la relazione.

BODRITO, *Relatore*. Vorrei semplicemente ricordare agli onorevoli colleghi che la motivazione della proposta di legge oggi al nostro esame è esclusivamente quella di equiparare le denominazioni tra gli ufficiali dei diversi Corpi appartenenti alla marina militare, in quanto, come è noto, oggi nella vigente legislazione a parità di grado corrispondono diverse denominazioni.

Difatti, tutti gli ufficiali, salvo quelli appartenenti allo Stato Maggiore, hanno denominazioni eguali a quelle in vigore per l'esercito; dal momento che questa circostanza non si verifica nelle marine militari degli

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

altri paesi, si ritiene opportuno equiparare le denominazioni in modo che anche l'ordinamento italiano sia conforme a quello degli altri Stati.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i contatti tra gli ufficiali della marina militare italiana e quelli delle marine militari di altri paesi sono più frequenti che per l'esercito o per l'aviazione: pertanto questa disparità di denominazioni crea delle situazioni di disagio.

Preannuncio poi la presentazione di una correzione di carattere formale alla tabella, nel senso di modificare alcune sigle contenute nella nota.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**NAHOUM.** Come già abbiamo fatto nel corso nella discussione in sede referente dobbiamo manifestare forti dubbi sulla proposta di legge presentata dall'onorevole de Meo.

La principale obiezione che muoviamo si richiama alla tradizione della marina italiana, in quanto gli ufficiali di stato maggiore hanno sempre avuto una denominazione che li distingueva dagli altri ufficiali, per evidente motivi; spezzare questa tradizione non crediamo vada a vantaggio della marina italiana; anzi, pensiamo che un provvedimento del genere potrebbe scontentare in particolare gli ufficiali che hanno avuto queste denominazioni.

La giustificazione che è stata portata, che cioè le altre marine militari hanno una denominazione dei gradi unificata, non ci sembra probante, in quanto esse hanno tradizioni diverse dalla nostra marina militare.

Pertanto dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

Chiediamo, però, che venga soppressa — e questo ci pare possa essere accettato anche da parte di altri colleghi — la denominazione « ammiraglio di armata », perché nella nostra tradizione marinara non esiste tale denominazione. Del resto non esiste nella nostra legislazione attuale di tempo di pace (e non vi è nemmeno in organico) il grado di generale di armata.

**CERVONE.** Non ho le perplessità dell'onorevole Nahoum, in quanto la portata della proposta di legge ha il senso di un allineamento dei gradi degli ufficiali della marina militare con quelli dell'esercito.

Vorrei, invece, sottolineare, poiché nella denominazione « Corpo di commissariato » ci si ferma al grado di ammiraglio vice ispettore, che ciò potrebbe far ritenere che esista il grado di ispettore. A mio avviso, il corpo delle capitanerie di porto dovrebbe avere una configurazione a sé stante, dovrebbe cioè essere distinto dalla marina militare, perché assolve ad altri compiti. Ma questo problema sarà trattato in altra sede. Ora la mia preoccupazione, ripeto, è che la dizione di « ammiraglio vice ispettore », che sostituisce l'attuale « ispettore comandante capitaneria di porto », possa generale un po' di confusione.

Per quanto riguarda poi il corpo sanitario, è previsto il grado di vice ispettore; ma secondo la proposta di legge dell'onorevole de Meo, che stiamo esaminando, vi è addirittura il grado di direttore generale. Mi pare, pertanto, che vi sia una anomalia.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il giorno, in cui il Parlamento approvasse la proposta di legge de Meo, è chiaro che la tabella in esame verrebbe modificata.

**CERVONE.** Nel caso delle capitanerie di porto, avremmo un comandante con una certa autonomia e che risponde solo per determinati compiti al ministro della marina mercantile e anche al ministro della difesa.

**DE MEÒ.** Ritengo che si faccia una certa confusione tra la funzione e il grado nel proporre l'equiparazione dei gradi di tutti i Corpi con quelli del Corpo naviganti, in quanto si è stabilita una certa gerarchia.

**ANGELINI.** Nel Corpo del CEMM oggi esiste la figura di primo capitano; quindi, con queste nuove denominazioni si verrebbe ad eliminare un grado nell'ambito di quel Corpo.

**LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Vorrei chiarire, innanzi tutto che quelli di primo tenente e di primo capitano non sono dei gradi veri e propri: sono viceversa dei riconoscimenti che si concedono a ufficiali che hanno svolto una particolare attività per determinati periodi.

Del resto, la figura di primo tenente e di primo capitano è prevista anche nell'esercito, e in genere si concede il riconoscimento dopo molti anni non potendosi dare la promozione ad un grado superiore.

Tutto ciò, è evidente, non viene minimamente intaccato dal presente provvedimento.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

LUCCHESI. Per quanto riguarda il problema delle sigle, vorrei preannunciare la presentazione di un emendamento nel senso di ridurle tutte a due lettere per assicurare una certa uniformità.

NICCOLAI GIUSEPPE. Dichiaro che mi asterrò dal voto per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Nahoum.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BODRITO, *Relatore*. All'onorevole Nahoum, che ha difeso le tradizioni della marina a proposito della denominazione dei gradi militari, devo ricordare, benché sensibile per temperamento alla difesa delle tradizioni, che una delle tradizioni esistenti a bordo delle navi della marina è quella che attribuisce la denominazione di comandante a coloro che hanno l'effettivo comando della nave.

Per quanto riguarda la soppressione della dizione « ammiraglio di armata », mi permetto di esprimere parere contrario, perché tale denominazione esiste nel nostro ordinamento.

NAHOUM. Non esiste il grado di ammiraglio di armata; esiste il grado di « designato di armata ». Se nella legge facciamo riferimento al grado di « generale d'armata », commettiamo un errore madornale.

BODRITO, *Relatore*. Vorrei ancora esprimere una perplessità sulla proposta di inserire nuove sigle, in quanto corriamo il rischio di interferire con altre sigle esistenti nell'esercito.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già espresso parere favorevole alla proposta di legge, che ha trovato il consenso anche dello stato maggiore della difesa, perché si ritiene utile giungere ad una unificazione delle denominazioni dei gradi.

Per quanto riguarda il problema del grado di generale di armata, faccio presente che si tratta di un grado che può essere attribuito solo in caso di guerra che è già previsto dall'ordinamento vigente. Il problema, pertanto, sembra non sussistere in tempo di pace.

Ho qui la tabella annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in cui si parla per la verità di generali d'armata, e devo dire che successivamente questa materia non è stata modificata, a quanto mi risulta.

Inoltre vorrei ricordare l'ordinanza dell'8 giugno 1926 nella quale è citato il grado di grande ammiraglio.

PRESIDENTE. In questi documenti è prevista la figura di ammiraglio d'armata, poi ammiraglio designato d'armata e, infine, ammiraglio di squadra; quindi, è evidente che si tratta di cose diverse. Comunque, penso sia opportuno chiarire la questione prima di approvare il provvedimento.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nei documenti attualmente in nostro possesso si parla di generale d'armata e di ammiraglio d'armata.

BANDIERA. Con un provvedimento successivo venne soppresso, nella gerarchia militare, il grado con quattro stelle.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. All'onorevole Bandiera vorrei dire che con il provvedimento al nostro esame non ci proponiamo di nominare generali d'armata.

Per quanto riguarda il problema posto dall'onorevole Nahoum, cioè se nell'ordinamento attualmente in vigore in caso di guerra sia previsto il grado di ammiraglio d'armata e di generale d'armata, devo rispondere positivamente, perché anche dagli atti parlamentari risulta chiaramente che non c'è stata nessuna modifica sul piano ordinativo. Inoltre, sappiamo benissimo che prima o poi questo problema tornerà alla nostra attenzione in sede di riordinamento generale: ed è in quella sede che si dovrà risolvere in tutti i suoi aspetti. Comunque, non ritengo che sia opportuno approvare in questa sede una modifica per quanto concerne la marina, lasciando poi le altre forze armate con un diverso sistema interno.

Quindi, sarei dell'opinione di lasciare tutto il provvedimento così com'è senza apportare le modifiche suggerite dall'onorevole Nahoum.

DE MEO. Il grado di generale d'armata è sempre esistito, come del resto esiste il generale d'armata aerea, quindi con questo provvedimento non modifichiamo nulla.

NAHOUM. Ad ogni modo noi chiediamo che vengano cancellate le dizioni « ammiraglio d'armata » e « generale d'armata », in quanto fanno riferimento al periodo di guerra: è quindi sperabile che non si arrivi alla nomina di ammiragli d'armata e di generali d'armata.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Attualmente non è possibile sopprimere il grado di generale d'armata.

NAHOUM. Riteniamo che si possa inserire una nota la quale precisi che questi gradi sono previsti solo in caso di guerra.

PRESIDENTE. Quella intesa che si profilava un momento fa tra i componenti la Commissione e il rappresentante del Governo ritengo sia da mantenere in quei termini, perché la nota che proponeva di inserire l'onorevole Nahoum sia per quanto concerne l'ammiraglio d'armata che il generale d'armata non mi sembra opportuna dal punto di vista della tecnica legislativa.

Quindi penso che la cosa migliore sia lasciare le cose come sono, dal momento che resta consacrato agli atti che il rappresentante del Governo, a questa precisa osservazione, ha risposto dicendo che si riserva di esaminare il problema per tutti quanti i Corpi armati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La denominazione dei gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui sono citati gli ufficiali dei suddetti Corpi devono essere apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

---

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

---

DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA  
MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO ITALIANO

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

Do lettura della tabella:

## DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

DENOMINAZIONE GERARCHICA	Corpo di stato maggiore	Corpo del genio navale	Corpo delle armi navali	Corpo sanitario	
				Medici	Farmacisti
Ufficiali ammiragli . . . . .	Ammiraglio d'armata	—	—	—	—
	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	—	—
	Ammiraglio di divisione	Ammiraglio vice ispettore	Ammiraglio vice ispettore	Ammiraglio vice ispettore	—
	Contrammiraglio	Contrammiraglio	Contrammiraglio	Contrammiraglio	—
Ufficiali superiori	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello
	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata
	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta
	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello
Ufficiali inferiori . . . . .	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello
	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina

Nota: L'indicazione di ciascun grado di Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario (medicale) è completata, rispettivamente, dalle seguenti sigle: (GN) - (AN) - (Med.) - (Farm.) - (Comm.) - (C)

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

## MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO ITALIANO

Corpo di commissariato	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi		Corrispondenza con i gradi dell'esercito italiano
		Tutti i ruoli	Direttore del Corpo musicale	
—	—	—	—	Generale d'armata
—	—	—	—	Generale di corpo d'armata
ammiraglio vice ispettore	Ammiraglio vice ispettore	—	—	Generale di divisione
contrammiraglio	Contrammiraglio	—	—	Generale di brigata
capitano di vascello	Capitano di vascello	—	—	Colonnello
capitano di fregata	Capitano di fregata	—	Capitano di fregata	Tenente colonnello
capitano di corvetta	Capitano di corvetta	—	Capitano di corvetta	Maggiore
tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Capitano
sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Tenente
guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Sottotenente

armacisti), di commissariato, delle capitanerie di porto e del CEMM (tutti i ruoli e direttore del corpo musicale) - (DCM).

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchesi ha presentato un emendamento diretto a modificare le sigle nel senso di ridurle tutte a due lettere.

LUCCHESI. Lo ritiro.

L'onorevole Nahoum ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere nella tabella il grado di « ammiraglio di armata ».*

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego l'onorevole Nahoum di ritirare l'emendamento, perché come ho già detto, il grado di « ammiraglio di armata » è previsto solo per il tempo di guerra, ed il Governo non ha difficoltà ad impegnarsi a sopprimere questo grado in sede di riordinamento generale.

NAHOUM. In subordine proponiamo il seguente emendamento:

*Aggiungere tra parentesi, vicino a ammiraglio di armata e a generale di armata, le parole « grado previsto solo per il tempo di guerra ».*

PRESIDENTE. Non possiamo — per una ragione di tecnica legislativa — interferire con i gradi dell'esercito, in quanto ora sono al nostro esame i gradi della marina. Prego quindi l'onorevole Nahoum di prendere atto delle dichiarazioni del Governo e di non insistere.

NAHOUM. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bodrito propone di sostituire la tabella annessa alla proposta di legge con la seguente:



---

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

---

DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA  
MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO ITALIANO

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

## DENOMINAZIONE DEI GRADI DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA

DENOMINAZIONE GERARCHICA	Corpo di stato maggiore	Corpo del genio navale	Corpo delle armi navali	Corpo sanitario	
				Medici	Farmacisti
Ufficiali ammiragli . . . . .	Ammiraglio d'armata	—	—	—	—
	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio ispettore capo	Ammiraglio ispettore capo	—	—
	Ammiraglio di divisione	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	—
	Contrammiraglio	Contrammiraglio	Contrammiraglio	Contrammiraglio	—
Ufficiali superiori	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello	Capitano di vascello
	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata	Capitano di fregata
	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	Capitano di corvetta
Ufficiali inferiori . . . . .	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello
	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello
	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina

Nota: L'indicazione di ciascun grado di Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario (medici sicale) è completata, rispettivamente, dalle seguenti sigle: (GN) - (AN) - (MD) - (FM) - (CM) - (CP) - (CEM)

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

## MILITARE E CORRISPONDENZA CON QUELLI DELL'ESERCITO ITALIANO

Corpo di commissariato	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi		Corrispondenza con i gradi dell'esercito italiano
		Tutti i ruoli	Direttore del Corpo musicale	
—	—	—	—	Generale d'armata
—	—	—	—	Generale di corpo d'armata
Ammiraglio ispettore	Ammiraglio ispettore	—	—	Generale di divisione
Contrammiraglio	Contrammiraglio	—	—	Generale di brigata
Capitano di vascello	Capitano di vascello	—	—	Colonnello
Capitano di fregata	Capitano di fregata	—	Capitano di fregata	Tenente colonnello
Capitano di corvetta	Capitano di corvetta	—	Capitano di corvetta	Maggiore
Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Tenente di vascello	Capitano
Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello	Tenente
Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Guardiamarina	Sottotenente

rmacisti), di commissariato, delle capitanerie di porto e del CEMM (tutti i ruoli e direttore del corpo musicale (DCM).

La pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1422).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nel corso della seduta del 13 dicembre 1972.

L'onorevole Sobrero ha facoltà di svolgere la relazione.

SOBRERO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1422 presentato dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero del tesoro, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972, riguarda la validità di nuovi titoli di studio per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare.

A tal fine è necessario premettere che con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1970, n. 1508, venivano istituiti, con decorrenza 1° ottobre 1968, 3 istituti tecnici per periti aeronautici a Forlì, Roma e Catania, i cui primi diplomati sono stati licenziati lo scorso anno a Roma e Catania, mentre lo saranno con la fine del corrente anno scolastico quelli di Forlì.

Appare, quindi, evidente la necessità di provvedere a includere tra i titoli di studio validi per essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare anche il titolo, particolarmente qualificante, di perito aeronautico, che dà la preparazione necessaria ad operare nel campo dell'assistenza e del controllo della circolazione aerea.

Fino ad oggi i titoli di studio richiesti erano indicati dall'articolo 3 della legge n. 1848 del 2 dicembre 1940 e successive modificazioni, e coprivano praticamente tutto l'arco dei diplomi di scuola media superiore.

Allo scopo tuttavia di accelerare la pratica attuazione di questa esigenza, e per dare la possibilità di un rapido adeguamento delle

norme relative all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica alla continua evoluzione della scuola e conseguentemente dei titoli di studio, anziché promuovere una modifica delle disposizioni vigenti in materia, si è considerata l'opportunità di predisporre un disegno di legge in cui fosse previsto, in via generale, che i titoli di studio validi per gli scopi indicati fossero stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda, poi, le specialità ed i ruoli cui gli specifici titoli di studio darebbero accesso, potrebbero essere indicati anch'essi da decisione ministeriale. È questo quanto si vuole raggiungere con il disegno di legge n. 1422.

Del resto, la procedura proposta è analoga a quella adottata per l'arruolamento degli ufficiali di complemento della marina e prevista dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 575, in aderenza sostanziale con quanto fissato dagli articoli 21 e 23 della legge 12 dicembre 1964, n. 1414, per il reclutamento degli ufficiali di complemento delle armi e dei servizi dell'esercito, esclusi i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, e per i servizi tecnici.

È un provvedimento che non grava in nessuna maniera sul bilancio dello Stato, dà la possibilità di reclutare personale specializzato per un servizio congeniale alla preparazione posseduta, ed offre un ulteriore giusto sbocco ad un nuovo titolo di studio.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi, visto anche il parere favorevole espresso dalla VIII Commissione nella sua seduta del 14 febbraio, a voler esprimere voto favorevole al disegno di legge n. 1422.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LATTANZIO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è naturalmente favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

**ARTICOLO UNICO.**

I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle necessità organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge **DE MEO**: « Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare » (604).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Astenuti . . . . .	8

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali

di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare » *(Approvato dal Senato)* (1422):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione della proposta di legge n. 604 i deputati:*

Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Cervone, Cossiga, D'Alessio, De Meo, Giomo, Guadalupi, Lucchesi, Magri, Orlando Ruggero, Pica, Rauti, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Villa.

*Si sono astenuti i deputati:*

Angelini, D'Auria, Lizzero, Lombardi, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Pellizzari e Venegoni.

*Hanno preso parte alla votazione del disegno di legge n. 1422 i deputati:*

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Bisignani, Bodrito, Boldrini, Bologna, Bova, Cerri Carlo, Cervone, D'Alessio, D'Auria, De Meo, Giomo, Guadalupi, Lizzero, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Magri, Nahoum, Niccolai Giuseppe, Orlando Ruggero, Pellizzari, Pica, Rauti, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

**La seduta termina alle 11.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO